



Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 10

DEL 06/02/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DA ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEL CORSO DELL'EVENTO CARNEVALE FITALESE 2024 GIORNO 11 E 13 FEBBRAIO 2024.

IL SINDACO

- **Rilevato che** in occasione dell'evento "CARNEVALE FITALESE 2024" che si svolgerà nel Centro Urbano nei giorni 11 e 13 febbraio c.a., ci sarà un incremento di consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine, con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, nelle villette ecc., determinando, per l'effetto, serio pericolo per l'incolumità pubblica;
- **Considerato che** l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, spesso ridotte in frantumi, rappresenta una situazione di pericolo per i presenti, oltre a costituire elementi di degrado del territorio;
- **Che** appare opportuno, al fine di ridurre rischi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine e la loro detenzione in luogo pubblico;
- **Che** l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un potenziamento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Vista l'Ordinanza della Questura di Messina del 22.01.2024 Cat.A4(36.1)/2024-Gab;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D/Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 sull'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la nota del Ministero dell'Interno con la circolare n. 73852 del 19 giugno 2017;
- la circolare del capo della Polizia n. 555/op/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017.

Per i motivi sopra descritti:

ORDINA

- Il divieto a chiunque, nel territorio comunale, di vendere e somministrare bevande da asporto contenute in bottiglie di vetro o lattine, durante la sfilata dei gruppi mascherati (dalle ore 15:30 alle ore 20:00). Resta inteso che la vendita è permessa previo asporto della bevanda dal contenitore di vetro o dalla lattina ad altro contenitore (plastica o materiale biodegradabile).
- Il divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine.
- Il divieto, all'interno del corteo-sfilata, di introdurre alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Testo unico approvato con D/Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii. da euro 25 a euro 500.

La Polizia Municipale e le forze di Polizia sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Stazione Carabinieri di San Salvatore di Fitalia.
- All'Ufficio di Polizia Municipale

Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 06/02/2024

IL SINDACO
Giuseppe Pizzolante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppe Pizzolante in data 06/02/2024